



Messina, li18/12/2024.....

Al Signor Sindaco

Al Sig. Segretario Comunale

Al Responsabile del II Settore – Settore Economico Finanziario
del Comune di Alcara Li Fusi

LORO SEDI

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla **“Variazione del PIAO 2024-2026, mediante modifica della sotto-sezione 3.3 concernente il Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026”**.

Si allega quanto indicato in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000.

Distinti saluti,

IL REVISORE UNICO
Dott. Salvatore Loria¹

¹ Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.



COMUNE DI ALCARA LI FUSI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**VARIAZIONE DEL PIAO 2024-2026, MEDIANTE MODIFICA
DELLA SOTTO-SEZIONE 3.3 CONCERNENTE IL PIANO TRIENNALE
DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Salvatore Loria

Verbale n. 18 del 20/12/2024

L'anno 2024 il giorno venti del mese di dicembre, il sottoscritto Dott. Salvatore Loria, Revisore unico del Comune di Alcara Li Fusi, nominato con deliberazione di C.C. n.8 del 24-05-2024 per il periodo 2024-2027, esprime il proprio parere sulla **“Variazione del PIAO 2024-2026, mediante modifica della sotto-sezione 3.3 concernente il Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026”**.

IL REVISORE UNICO

Vista la proposta di deliberazione di Giunta n. 280, avente per oggetto: **“Variazione del PIAO 2024-2026, mediante modifica della sotto-sezione 3.3 concernente il Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026”**, predisposta dal II Settore - Settore Economico Finanziario e trasmessa a questo Organo di revisione, a mezzo pec, in data 19 dicembre 2024, Prot. n. 15065, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 05.11.2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 di questo Ente, contenente al proprio interno – nella Sotto-sezione 3.3 – il Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026;

- i pareri dei Revisori in tema di PIAO non vanno intesi come apposti relativamente all'intero P.I.A.O. 2024-2026 ma esclusivamente riferiti alla sezione di Programmazione dei Fabbisogni del personale;

Considerato che:

- l'Ente, all'interno della proposta di delibera di cui all'oggetto, afferma che “per esigenze dell'amministrazione al fine di rendere più funzionale gli uffici e garantire più efficienti i servizi alla collettività, si è reso necessario apportare ulteriori modifiche”;
- nel lasso di tempo intercorrente tra la data di approvazione del PIAO 2024-2026 e la data odierna l'Ente non ha proceduto ad alcuna assunzione;
- l'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia delle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» che dispone, tra l'altro, al comma 1 che, a decorrere dall'anno 2025, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021;
- in data 8 ottobre 2024 la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) ha pubblicato sul Portale del Reclutamento in PA il bando relativo all'indizione del “Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud”;

- l'Allegato 1 del bando RIPAM del 08/10/2024 riporta espressamente, a pag. 98, che a questo Ente sono state assegnate numero una unità di personale con il Profilo "Specialista Economico Statistico", inquadrato nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, ai sensi del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 11 e segg. del CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locali;
- l'art. 19, comma 1, del D.L. 19 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16/11/2023, n. 268) dispone che gli Enti in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023;
- l'art. 19, comma 8, del D.L. 19 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16/11/2023, n. 268) dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Rilevato che:

- le assunzioni di cui all' art. 19, c.1, D.L. 19 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, sono integralmente finanziate e conseguentemente non debbono essere computate agli effetti di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti;
- le assunzioni di cui all' art. 19, c.1, D.L. 19 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, sono integralmente finanziate e conseguentemente non debbono essere computate neanche in riferimento al salario accessorio del personale che sarà assunto – ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., avuto riguardo ai principi codificati nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione delle 15 Autonomie nn.20/2017 e 23/2017, nonché nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia numeri 111/2022 e 116/2022, in quanto la possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, quando le risorse impiegate sono totalmente coperte dalla fonte esterna;

Visti

- le variazioni al PIAO 2024-2026 – con specifico riferimento alla Sotto-sezione 3.3, concernente il Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026, predisposte dal Responsabile del II Settore per allineare le previsioni afferenti alle assunzioni da effettuare nell'anno 2025, riconducibili all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., ai contenuti degli strumenti di programmazione economico-finanziaria avanti indicati (bilancio di previsione 2024-2026);

- i pareri di conformità tecnica e contabile espresse in data 19/12/2024 del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Rag. Michela Mormino;
- il D.Lgs. n. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore;
- i principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.
- il D.Lgs. n. 165/2001;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla Proposta del II Settore - Settore Economico Finanziario, della “Variazione del PIAO 2024-2026, mediante modifica della sotto-sezione 3.3 concernente il Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026”, raccomandando che venga effettuata una costante opera di monitoraggio di tale aggregato con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia di contenimento della spesa di personale.

IL REVISORE UNICO
Dott. Salvatore Loria¹

¹ Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005.